

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 32 bis, comma 4, Decreto Legge n. 133, convertito in Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, sono state introdotte nuove disposizioni sul pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

A decorrere dal 12 novembre 2014 il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada deve essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili, con esclusione del contante, indipendentemente dal fatto che la somma da corrispondere sia inferiore a 1.000 euro.

In particolare:

- Il committente non potrà pagare fatture di trasporto in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura;
- Lo spedizioniere non potrà pagare il vettore in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura e non potrà incassare la propria fattura dal committente in contanti;
- Il vettore non potrà pagare il subvettore in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura;
- Il vettore - il subvettore - lo spedizioniere - non potranno ricevere pagamenti, per fatture emesse per trasporti, in contanti indipendentemente dall'ammontare della fattura.

Si invita pertanto la clientela interessata a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente segnalazione alle Autorità preposte.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.